

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero (omissis)/2020 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA

FIDEUSSORI

OPPONENTI

Е

Banca

OPPOSTA

OGGETTO: 140061 - fideiussione

CONCLUSIONI delle parti:

Per gli opponenti (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.10.2021):

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE: revocare/annullare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. (omissis)/2019 emesso dal Tribunale di Monza, per i motivi di cui in narrativa.

IN OGNI CASO: con vittoria di competenze oltre IVA e 4% CPA e spese generali.

Per l'opposta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 01.10.2021):

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:

- Per tutti i motivi sopra esposti rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale levata da controparte limitatamente alla Sig.ra FIDEUSSORE con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. (omissis)/2019, R.G. (omissis)/2019, emesso dal Tribunale di Monza, per tutti i motivi esposti in narrativa;

IN VIA PRELIMINARE:

- Per tutti i motivi sopra esposti rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto n. (omissis)/2019, R.G. (omissis)/2019, emesso dal Tribunale di Monza, per tutti i motivi esposti in narrativa;

NEL MERITO:

- Respingere tutte le domande di parte attrice in quanto totalmente infondate per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il n. (omissis)/2019, R.G. (omissis)/2019, emesso dal Tribunale di Monza;

IN VIA SUBORDINATA:

- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare: i signori FIDEUSSORI, nella loro qualità di fideiussori della società SOCIETA S.R.L. (già S.A.S. di & C.), ora fallita, di pagare in solido fra loro, la somma di € 304.403,75 oltre agli interessi come da domanda; nonché la somma di € 1.224.978,12 oltre agli interessi come da domanda, nei limiti delle fideiussioni rilasciate e, quindi, nei limiti della somma di € 1.043.039,65 per i sig.ri FIDEUSSORI, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 7.500,00 per onorari, in € 870,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, per tutti i motivi rassegnati in narrativa;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di Banca, è stato ingiunto a FIDEUSSORI, nella loro qualità di garanti della fallita SOCIETA s.r.l., il pagamento:

- della somma di euro 304.403,75, oltre interessi;



- dell'ulteriore somma di euro 1.224.978,12, oltre interessi, nei limiti delle fideiussioni rilasciate, e quindi nei limiti di euro 1.043.039,65, quanto a FIDEUSSORI, e nei limiti di euro 320.000,00, quanto a FIDEUSSORI, il tutto a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative a due contratti di conto corrente ed a tre contratti di mutuo.

Con l'atto di citazione in opposizione, FIDEUSSORI hanno eccepito l'incompetenza per territorio in relazione alla sola posizione di FIDEUSSORE, l'improcedibilità della domanda avversaria per non essere stata effettuata la mediazione obbligatoria e, nel merito, la nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti per violazione della disciplina in tema di concorrenza.

All'accoglimento di tali eccezioni si è opposta la Banca.

La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.

SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

Deve in primo luogo rilevarsi che in sede di precisazione delle conclusioni non sono state reiterate da parte degli opponenti le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio, già rigettata con ordinanza del 19.05.2020, e di improcedibilità della domanda dell'opposta, eccezione, quest'ultima, da ritenersi ormai superata essendo stato assegnato il termine per l'instaurazione del relativo procedimento dopo il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e non avendo avuto la mediazione medesima un esito positivo.

Può dunque passarsi all'esame del merito.

SULL'ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI

L'unica eccezione sollevata dagli opponenti nel merito con riguardo alla domanda dell'istituto di credito opposto riguarda la pretesa nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina sulla concorrenza.

In proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017) risultava aver affermato in materia quanto segue: "in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte»

(nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza".

In particolare, in motivazione, la Suprema Corte aveva affermato che "se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia".

Con riferimento a quanto precede, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 41994 del 30.12.2021) ha da ultimo affermato, in materia, il seguente principio di diritto, cui ci si uniforma in questa sede: "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".

Ne deriva che l'eccezione di nullità totale delle garanzie deve per ciò stesso essere disattesa.

Quanto, poi, all'eventuale nullità parziale dei contratti, a parte il fatto che essa non è stata allegata dai debitori, deve altresì rilevarsi che nella specie le clausole censurate dalla Banca d'Italia nel 2005 non



vengono in rilievo in questa sede, visto che la loro applicabilità non è stata invocata da parte dell'opposta, né è stata contestata da parte degli opponenti.

Va infine osservato che la questione della nullità affrontata dalla Corte di Cassazione con le pronunce sopra menzionate riguarda unicamente la fideiussione omnibus, sicché detti principi di diritto non si applicano alla fideiussione specifica prestata dagli odierni opponenti.

SUL CREDITO DELL'OPPOSTA

Per il resto, deve rilevarsi che la banca opposta ha adeguatamente documentato il credito fatto valere in giudizio.

In particolare, per quanto concerne il credito di euro 304.403,75, oltre interessi, risultano prodotti i seguenti documenti:

- 1. contratto di mutuo in data 05.06.2014 per euro 500.000,00 (cfr.: doc. 4 del fascicolo della fase monitoria);
- 2. relativo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr.: doc. 5 del fascicolo della fase monitoria);
- 3. fideiussione specifica in data 05.06.2014 (cfr.: doc. 6 del fascicolo della fase monitoria);
- 4. revoca degli affidamenti e richiesta stragiudiziale di pagamento ai debitori (cfr.: doc. 7 del fascicolo della fase monitoria).

Quanto, poi, all'ulteriore credito di euro 1.224.978,12, oltre interessi, risultano prodotti in atti i seguenti documenti:

- 1. contratto di mutuo in data 16.02.2007 per euro 600.000,00 (cfr.: doc. 8 del fascicolo della fase monitoria);
- 2. relativo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr.: doc. 9 del fascicolo della fase monitoria);
- 3. contratto di mutuo in data 23.06.2008 per euro 1.100.000,00 (cfr.: doc. 10 del fascicolo della fase monitoria);
- 4. relativo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr.: doc. 11 del fascicolo della fase monitoria);
- 5. contratto di conto corrente n. (omissis) in data 10.12.1999 (cfr.: doc. 12 del fascicolo della fase monitoria);
- 6. relativo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr.: doc. 13 del fascicolo della fase monitoria);
- 7. contratto di conto corrente n. (omissis) in data 27.10.2011 (cfr.: doc. 14 del fascicolo della fase monitoria);
- 8. relativo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr.: doc. 15 del fascicolo della fase monitoria);
- 9. fideiussioni omnibus in data 31.01.2000, con successive modifiche, ed in data 19.03.2014, con successive modifiche (cfr.: doc. 16 del fascicolo della fase monitoria);
- 10. revoca degli affidamenti e richiesta stragiudiziale di pagamento ai debitori (cfr.: doc. 7 del fascicolo della fase monitoria).

Peraltro, come innanzi si diceva, il rapporto fondamentale non risulta contestato dagli opponenti né con riguardo alla sua sussistenza né in relazione al suo ammontare.

Conseguenze delle considerazioni che precedono

L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto, ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria, nonché con declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653, comma 1, del codice di rito.

Sulle spese processuali della fase di opposizione

Le spese della fase di opposizione vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che la questione relativa alla pretesa nullità delle fideiussioni è stata oggetto in questi ultimi anni di un notevole contrasto giurisprudenziale, composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione solo in data 30.12.2021.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da FIDEIUSSORI nei confronti della Banca, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
- 2. compensa interamente tra le parti le spese processuali della fase di opposizione.



Così deciso in Monza, in data 11 febbraio 2022. Il Giudice Davide De Giorgio

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

